


TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare d'urgenza in corso di causa tra

 rappresentata difesa e domiciliata come in atti;

RICORRENTE

CONTRO

MIUR, in persona del ministro p.t., nonché dell'Ufficio Scolastico Provinciale, in persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTI

OGGETTO: mobilità 2020/2021 MIUR

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

con ricorso cautelare in corso di causa depositato il 10.8.2020 la ricorrente ha premesso che:

- È docente nella scuola pubblica;
- E' titolare del diritto di precedenza ex art 3 comma 3 Legge n. 104/1992
- In punto di fumus la ricorrente allega di aver diritto alla precedenza dovendo prestare assistenza alla madre che versa in condizioni di disabilità non essendovi altri familiari in grado di occuparsi della stessa.
- In punto di periculum allega la necessità di non poter svolgere in assenza del trasferimento in sede più vicina alla residenza il ruolo di cura ed assistenza al familiare disabile.

Chiede, pertanto, in via d'urgenza di condannare la PA al trasferimento presso un ambito territoriale secondo l'ordine della preferenze espresso secondo il punteggio conseguito.

Il Miur ha chiesto con varie argomentazioni il rigetto della domanda.

Radicatosi il contraddittorio sulla scorta della documentazione in atti, la causa é stata trattata in forma scritta e decisa con ordinanza versata in atti..

In relazione al periculum si osserva che lo stesso può essere individuato nella necessità di non compromettere la stabilità familiare.

Nel merito, nei limiti dell'accertamento sommario proprio della fase, la domanda cautelare appare fondata e va accolta.

In ordine all'assegnazione della sede pretesa dalla ricorrente si osserva che la stessa ha allegato che altri docenti venivano assegnati agli ambiti preferiti dalla nonostante avessero punteggi inferiori.

In relazione ai punteggi la ricorrente risulta aver diritto al trasferimento presso una delle sedi che la stessa ha allegato essere state assegnate illegittimamente a colleghe situate in posizione deteriore nella graduatoria dei punteggi.

Ed invero, sussiste, allo stato degli atti, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la precedenza anche nell'ambito della procedura di mobilità.

Tali valutazioni sono assorbenti.

Il MIUR va condannato ad adottare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio e del diritto al trasferimento.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, salva diversa determinazione in fase di merito, accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza in applicazione dell'art 3 comma 3 della Legge n. 104/92;

condanna il MIUR ad adottare gli atti necessari al riconoscimento del diritto.

Spese al definitivo.

SMCV, 9.11.2020

Il giudice del lavoro  
dott.ssa Maria Caroppi